

COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione Comunale Sport e per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva

(Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 30.06.2017, modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 66 del 14.11.2017)

Parte I – Commissione Comunale allo Sport

1. ISTITUZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT
2. COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT
3. CONVOCAZIONE E SEDUTE DELLA COMMISSIONE
4. DECADENZA E DIMISSIONI

Parte II – Contributi per la pratica sportiva

5. FINALITÀ
6. ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
7. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE (CONTRIBUTI ORDINARI)
8. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
9. DOMANDA DI CONTRIBUTO
10. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
11. CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)
12. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
13. ENTRATA IN VIGORE

Parte I – Commissione Comunale allo Sport

Art. 1 – ISTITUZIONE E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT

E' istituita la Commissione Comunale allo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 17 maggio 1999 n. 17.

La Commissione allo Sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo e su ogni altro argomento di interesse locale attinente alla materia sportiva, coerentemente alla pianificazione regionale. In particolare:

1. discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva;
2. formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti;
3. collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti;
4. collabora con le società sportive e gli enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività ed iniziative;
5. provvede alla formazione ed alla tenuta dell'Albo Comunale delle società sportive di cui agli artt. 5 co. 3 e 109 della L.R. n. 17/99.

Art. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT

COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

La Commissione Comunale allo Sport è composta secondo quanto previsto da apposita deliberazione consiliare ed è Presieduta dall'Assessore allo Sport.

Alle riunioni della Commissione partecipa, in qualità di Segretario verbalizzante, il Responsabile dei Servizi Amministrativi o dipendente del Comune da lui delegato.

La durata è la stessa del Consiglio Comunale ed il rinnovo è disposto entro un mese dalla prima seduta del Consiglio Comunale rinnovato.

Art. 3 – CONVOCAZIONE E SEDUTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, di cui una in concomitanza con la programmazione della ripartizione dei contributi per la pratica sportiva. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità.

La verbalizzazione delle sedute della Commissione è curata da un componente, designato dalla stessa Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e dovrà riunirsi, entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al Protocollo dell'Ente..

Le sedute sono valide se ad esse partecipa almeno la maggioranza dei componenti.

La votazione sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno viene assunta, nell'ambito delle competenze consultive della Commissione, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Faranno carico al bilancio comunale le spese di funzionamento della Commissione.

Art. 4 – DECADENZA E DIMISSIONI

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo n. 5 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati, con deliberazione di Consiglio Comunale se trattasi di consiglieri eletti ovvero di Giunta Comunale se trattasi di componenti esterni nominati dalla Giunta medesima, entro 1 mese dalla decadenza, da altri componenti in possesso dei requisiti.

Parte II – Contributi per la pratica sportiva

Art. 5 – FINALITÀ

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione. A tal fine:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari).

Art. 6 - ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

È istituito, a norma dell'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, l'Albo Comunale delle Società Sportive, la cui formazione e tenuta è demandata alla Commissione Comunale per lo Sport. L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Nelle more della formazione e tenuta di tale Albo, è equiparata all'iscrizione al medesimo l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Comunale delle Associazioni operanti sul territorio comunale previsto dal Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi per la promozione di attività culturali, educative, istituzionali, sportive e turistiche (approvato con deliberazione G.C. n. 184 del 20.09.2002), purché svolgenti attività sportiva

COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

Art. 7 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE (CONTRIBUTI ORDINARI)

La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 8 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività le società sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Società Sportive di cui all'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, ovvero, nelle more dell'istituzione del medesimo, all'Albo Comunale delle Associazioni operanti sul territorio comunale, purché svolgenti attività sportiva, le quali inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:

- siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito nazionale, regionale e/o provinciale;
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva.

Art. 9 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dai Servizi Amministrativi del Comune, sono presentate dal legale rappresentante della società e devono contenere:

- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale);
- Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della domanda, unitamente a copia della documentazione giustificativa delle entrate e delle spese (fatture etc.);
- Bilancio di previsione per l'anno nel quale si richiede il contributo;
- Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla società;
- Indicazione certificata della/e federazione/i o degli enti di promozione sportiva operanti in ambito nazionale e/o regionale e/o provinciale cui la società è affiliata;
- Numero degli iscritti, certificato dalla/e federazione/i, enti di promozione sportiva, tramite tessere o cartellini, nell'anno precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;
- Relazione sull'attività svolta dalla società nell'anno precedente a quello della domanda;
- Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale cui la società ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda;

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentuno agosto di ogni anno.

Art. 10 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

La Commissione Comunale per lo Sport, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società sportive, tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri:

A	25% del Fondo disponibile ripartito in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente documentate da ciascuna Associazione, al netto delle spese oggetto di specifico rimborso da altri enti
----------	---

Si considerano spese ammissibili :

- Spese Affiliazione, Tesseramento di Tecnici, atleti, dirigenti;
- Spese per gare quali: cronometristi, giudici, arbitri, medici di gara, servizio ambulanza, materiale, medicinali e primo soccorso;
- Spese di trasporto atleti/squadre alle gare : nolo pullman, spese nave, aerei, ai sensi della normativa vigente (L.133/99, art.25), relative all'indennità di trasferta, rimborsi forfettari spese di viaggio;
- Visite mediche obbligatorie per gli atleti;
- Spese sostenute per le polizze integrative sulla copertura assicurativa degli atleti;
- Spese tenuta conti bancari e postali;
- Rimborsi e/o compensi ad istruttori con allegata attestazione, a firma del presidente, sulla natura

COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

dell'incarico e dell'attività svolta;

- Rimborsi e/o compensi per fisioterapisti, medici societari con allegata attestazione, a firma del Presidente, sulla natura dell'incarico e dell'attività svolta;
- Acquisto di attrezzature, materiale e abbigliamento sportivo;
- Affitto, pulizia e custodia locali.

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE SPESE GIA' RIMBORSATE DAI DIVERSI ENTI.

Per la determinazione del contributo da assegnare a ciascuna società si applicherà il seguente calcolo :

SOMMA DISPONIBILE (25% del FONDO)

Somma complessiva spese ammissibili di tutte le società - spese oggetto di rimborso specifico da altri enti = valore unitario, da moltiplicare per l'importo delle spese rendicontate, da computare, per ciascuna singola Società

B	75% del Fondo disponibile: si suddivide tra le società richiedenti in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascuna associazione (somma delle singole valutazioni ottenute applicando i criteri di cui ai punti sotto indicati.
----------	--

Numero degli atleti tesserati iscritti alle Società affiliate a FEDERAZIONE SPORTIVA, FIGC, FIPAV, FIB, ecc...)

Tesserati residenti	Punti 1 per atleta fino a 60 atleti Punti 0,5 per atleta da 61 fino a 120 atleti Punti 0,1 per atleta oltre 120 atleti
Tesserati non residenti	Punti 0,5 per atleta fino a 60 atleti Punti 0,25 per atleta da 61 fino a 120 atleti Punti 0,05 per atleta oltre 120 atleti

Numero degli atleti tesserati iscritti alle società affiliate a ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, UISP, ENDAS, ecc..)

TESSERATI RESIDENTI	fino a 10 atleti punti 3 da 11 fino a 60 atleti Punti 8 Oltre 60 atleti 15 punti
TESSERATI NON RESIDENTI	fino a 10 atleti punti 1,5 da 11 fino a 60 atleti Punti 4 Oltre 60 atleti 7,5 punti

Promozione e collaborazioni annuali

Collaborazioni con Istit. Scolastiche regolarmente certificata	Punti 3
Collaborazioni con il Comune per le attività promosse dall'Assessorato allo Sport attestate dall'A.C.	Punti 3

COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

Attività agonistica praticata

A livello internazionale	Punti 6 nel caso di uno o più campionati// punti 0,4 per manifestazione ufficiale o torneo ufficiale extra campionato
A livello nazionale	Punti 5 nel caso di uno o più campionati //punti 0,2 per manifestazione ufficiale o torneo ufficiale extra campionato
A livello regionale	Punti 2 nel caso di uno o più campionati //punti 0,1 per manifestazione ufficiale o torneo ufficiale extra campionato
A livello provinciale	Punti 1 nel caso di uno o più campionati // punti 0,05 per manifestazione ufficiale o torneo ufficiale extra campionato

Per la determinazione del contributo da assegnare a ciascuna società si applicherà il seguente calcolo :
75% del fondo stanziato dall'ente per tale finalità, verrà diviso per il punteggio complessivo attribuito a tutte le associazioni. Il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio di ciascuna società.

Somma disp. (75% fondo)

Somma complessiva punti tutte le Ass.ni = valore unitario da moltiplicare per il punteggio conseguito da ciascuna Società in relazione al parametro B.

L'importo da erogare a ciascuna società non potrà in nessun caso essere superiore all'importo delle spese rendicontate per l'anno precedente, purchè relative alle finalità di promozione e diffusione della pratica sportiva oppure, qualora superiore, all'importo previsto per l'anno di competenza, nel bilancio di previsione, per la stessa categoria di spese.

Art. 11 - CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive a carattere gratuito di rilevante interesse a livello locale. Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui agli artt. precedenti del presente Regolamento (contributi ordinari alle Società Sportive). La richiesta di contributo deve essere fatta con apposita domanda, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonché un prospetto delle spese previste.

Art. 12 Compensazione

L'amministrazione, su richiesta delle società sportive regolarmente iscritte all'albo comunale, valuterà la possibilità di eventuali compensazioni del canone dovuto per l'uso degli impianti sportivi con il contributo quantificato ai sensi del presente Regolamento o con prestazioni in opere (tinteggiatura, pulizia, sostituzione porte, ecc...). Il mancato pagamento del canone o la mancata esecuzione degli interventi a compensazione, comporterà in ogni caso la decurtazione dai successivi contributi sportivi comunali.

Art. 13 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi ordinari vengono erogati con determinazione del Responsabile del Servizio, previa direttiva di Giunta Comunale, acquisito preliminarmente il parere consultivo e non vincolante della Commissione Comunale per lo Sport, a norma dell'art. 5, comma 2, della L.R. 17.05.1999, n. 17. Nel caso di contributi straordinari, l'erogazione avviene per il 50% all'atto della concessione e per il 50% a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

• Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni diversa disciplina regolamentare in materia.